

# **Principi d'azione delle Commissioni della gestione**

Approvati dalle Commissioni della gestione il 29 agosto 2003 e il 4 settembre 2003

---

## Le Commissioni della gestione

Le Commissioni della gestione sono commissioni permanenti delle Camere federali incaricate del controllo parlamentare.

*Esse si attengono ai principi enunciati qui di seguito:*

### Mandato e obiettivi

Le Commissioni della gestione esercitano, su mandato delle Camere federali, l'*alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali* (art. 169 della Costituzione federale). L'alta vigilanza è impostata principalmente sui criteri della legalità, dell'adeguatezza e dell'efficacia (art. 52 cpv. 2 della legge sul Parlamento); esamina inoltre il rendimento e la pertinenza delle attività del Governo e dell'amministrazione. Alle Commissioni della gestione spetta infine, nell'ambito delle loro competenze e nei limiti delle loro possibilità, l'esame celere e completo di eventi eccezionali.

L'alta vigilanza parlamentare è di principio esercitata *a titolo sussidiario*. Ha in particolare lo scopo di vegliare affinché il Consiglio federale assuma la propria responsabilità quale organo supremo di vigilanza.<sup>1</sup>

Gli *obiettivi* delle Commissioni della gestione sono:

- rafforzare la *responsabilità democratica* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;
- seguire, esaminare e valutare in maniera approfondita l'operato di tali istituzioni e riconoscere in tal modo per tempo, negli ambiti sottoposti alla vigilanza, i punti che richiedono un *intervento politico*;<sup>2</sup>
- contribuire a *correggere le carenze e le disfunzioni* constatate e a identificare i margini di manovra possibili per ottimizzare la gestione;
- istituire un *dialogo con tutti gli enti incaricati di compiti federali*, nell'intento di avviare un processo di apprendimento volto ad aumentare la capacità di soluzione dei problemi che si pongono alle autorità;
- creare maggiore *trasparenza e fiducia* nelle azioni di tali istituzioni;
- trarre gli *insegnamenti* per un'applicazione coerente delle leggi e per una loro migliore concezione.

Le Commissioni della gestione

- esercitano l'alta vigilanza sulla gestione del *Consiglio federale* comunicando direttamente con quest'ultimo. Le Commissioni della gestione riconoscono i problemi del Governo e dell'Amministrazione federale nell'esecuzione delle leggi e provvedono, nell'ambito delle loro competenze, affinché questi siano risolti;

<sup>1</sup> Introdotta con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>2</sup> Modificata con decisione del 30 gen. 2015.

- nell’ambito dell’alta vigilanza sui *tribunali della Confederazione*, e nel rispetto dell’indipendenza della giurisprudenza, valutano la gestione generale degli affari e l’evoluzione di un’amministrazione moderna della giustizia;
- nell’ambito dell’alta vigilanza sull’*autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione* e sul *Ministero pubblico della Confederazione*, ne valutano la gestione nel rispetto della loro indipendenza (nessun esame del contenuto delle decisioni);<sup>3</sup>
- informano le *Camere federali* e il *pubblico* in modo esauriente sulla gestione del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;
- collaborano strettamente con gli organi incaricati della vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (*Commissioni delle finanze, Delegazione delle finanze, Controllo federale delle finanze*). Le Commissioni della gestione trasmettono senza indugio a questi ultimi le informazioni di cui vengono a conoscenza e che sono utili per l’esecuzione dei loro compiti;
- coordinano le loro attività con le *commissioni legislative parlamentari*. Provvedono affinché le proprie constatazioni siano prese in considerazione nel processo legislativo;
- esaminano e valutano la pertinenza con l’alta vigilanza delle segnalazioni provenienti dai *ciudadini*;
- ...<sup>4</sup>
- tengono conto, nel controllo sugli *altri enti incaricati di compiti federali*, delle rispettive forme giuridiche e organizzative, concentrandosi sulle modalità di vigilanza che il Consiglio federale esercita su tali enti.

## Principi procedurali

### Le Commissioni della gestione

- esaminano la gestione non soltanto *a posteriori* ma anche in maniera *concomitante*, attribuendo grande importanza al *riconoscimento precoce dei problemi*. Nel caso dell’alta vigilanza concomitante le Commissioni della gestione danno tuttavia prova di moderazione, in ragione della separazione dei poteri. Questo tipo di vigilanza è esercitata soltanto in casi particolari, segnatamente nel quadro di progetti di lunga durata e di ampia portata condotti da unità sottoposte alla vigilanza delle Commissioni della gestione;<sup>5</sup>
- quando esercitano l’alta vigilanza su unità divenute autonome danno prova di maggiore *moderazione* rispetto a quando la esercitano sulle unità dell’Amministrazione federale centrale. Di regola esse intervengono presso le unità divenute autonome soltanto se sussistono segnali concreti e pertinenti di carenze che potrebbero minacciare il buon funzionamento dell’unità interessata;<sup>6</sup>
- ...<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Introdotta con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>4</sup> Abrogata con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>5</sup> Modificata con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>6</sup> Introdotta con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>7</sup> Abrogata con decisione del 30 gen. 2015.

- definiscono ogni anno i *temi principali* sui quali intendono condurre indagini approfondite. A medio termine, esse provvedono a un'*equa ripartizione* delle loro attività di controllo tra i differenti ambiti di competenza della Confederazione. La pianificazione continua permette alle Commissioni della gestione di reagire a eventi imprevisti;
- assicurano il *coordinamento* delle loro attività e lavorano in maniera congiunta ogni volta che questo è possibile e utile;
- *vegliano a tutti i segnali di carenze e a tutte le possibilità di miglioramento del funzionamento* degli enti sottoposti alla loro vigilanza. Le Commissioni della gestione si adoperano affinché le lacune di natura legislativa vengano corrette nel processo legislativo;
- si interessano a *casi singoli* nella misura in cui questi rimandano a una *problematica generale*;
- si basano su *fonti d'informazione variate*, sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione federale, per evitare di adottare un punto di vista troppo specifico all'amministrazione;
- conducono i loro lavori *indipendentemente da ogni orientamento partitico* e rispettano le *disposizioni vigenti in materia di ricusazione*<sup>8</sup>. Nell'ambito delle loro deliberazioni, le Commissioni della gestione adottano il principio del *consenso* e in casi specifici, possono anche rendere note le opinioni minoritarie importanti;
- garantiscono il *carattere confidenziale* dei lavori fino al momento in cui la loro pubblicazione è formalmente adottata. Le Commissioni della gestione attribuiscono particolare importanza alla protezione delle loro fonti di informazione;
- provvedono a una *rapida pubblicazione dei risultati* delle loro indagini e, sui temi importanti, possono inoltre rendere conto di risultati provvisori;<sup>9</sup>
- contribuiscono, *dialogando con i servizi interessati*, ad affrontare e risolvere i problemi riscontrati;<sup>10</sup>
- seguono *l'attuazione delle loro raccomandazioni e delle loro proposte di natura politica*;
- nelle loro attività si ispirano agli ultimi *sviluppi in materia di scienze amministrative e di tecniche di valutazione*.

## Mezzi a disposizione

Le Commissioni della gestione

- dispongono, nell'esercizio del loro mandato di alta vigilanza, di *diritti d'informazione estesi*;<sup>11</sup>
- sono autorizzate a *rivolgersi direttamente* a ogni autorità, a ogni servizio e a ogni altro ente incaricato di compiti federali e a *esigere da essi tutte le informazioni e i documenti necessari* allo scopo dell'indagine. Nell'ambito del

<sup>8</sup> Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>9</sup> Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>10</sup> Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>11</sup> Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

loro mandato, le Commissioni della gestione possono chiedere informazioni e documenti anche a persone che sono state al servizio della Confederazione nonché a persone e servizi esterni all'Amministrazione federale;<sup>12</sup>

- possono inoltre sentire le persone che agiscono per conto di tali istituzioni. Queste persone *non possono invocare il segreto d'ufficio per sottrarsi all'obbligo di informare*;<sup>13</sup>
- effettuano *ispezioni, valutazioni, controlli successivi e visite presso i servizi* nonché altri tipi di indagini;
- esaminano i *rapporti di attività* delle autorità federali;
- di regola presentano i risultati delle loro indagini sotto forma di un *rapporto*, formulano *raccomandazioni* all'intenzione delle autorità responsabili e depositano *interventi parlamentari*. Le autorità responsabili sono tenute a pronunciarsi sui risultati delle indagini;<sup>14</sup>
- sono assistiti da una *segreteria specializzata* e da un gruppo di esperti in materia di valutazioni, il *Controllo parlamentare dell'amministrazione*.

<sup>12</sup> Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>13</sup> Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

<sup>14</sup> Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

